

# **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione**

---

## **Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata**

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori;  
RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso:

### **Decisione**

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
27 novembre 2008	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, 4002 Basilea

nell'assicurazione collettiva sulla vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera del 21 novembre 2008, la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea, ha presentato nell'assicurazione collettiva sulla vita una tariffa nel quadro della previdenza professionale. Il tasso d'interesse per la remunerazione della parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia dovrebbe essere ridotto al 2,0 per cento.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che i limiti di cui all'articolo 38 LSA sono rispettati. Con decisione del 27 novembre 2008 l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) con effetto al 1° gennaio 2009.

### *Rimedi giuridici*

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, Casella postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio o la sede. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

13 gennaio 2009

Ufficio federale delle assicurazioni private